

RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO – DOCUMENTO DI TRASPORTO – DECRETO MINISTERIALE 21 GIUGNO 2021

L' Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti nel caso di sosta tecnica presso lo spedizioniere in Italia per lo smistamento dei colli e il successivo invio al cliente italiano

Con la risposta all'interpello n. 356 del 20 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema particolarmente interessante per l'interscambio italo sammarinese.

In breve, un operatore sammarinese ha chiesto di conoscere come debbano essere considerate le vendite e gestiti i documenti di trasporto quando i propri prodotti sono importati da San Marino e sostano brevemente presso il deposito in Italia dello spedizioniere a cui sono affidate le consegne il quale, a tal fine, riassume i trasporti organizzati in pallet diversi in modo da eseguire un trasporto unico al cessionario.

Per l'Agenzia delle entrate si tratta di vendite dirette, in quanto il perfezionamento della cessione ad acquirenti italiani avviene quando i beni sono ancora fisicamente in territorio sammarinese.

La breve sosta presso i magazzini dello spedizioniere che non configuri l'esecuzione di un distinto rapporto di deposito non ha alcuna rilevanza, anche se l'operatore sammarinese ai fini gestionali ha la necessità di gestire il trasferimento dei beni al proprio cliente con due documenti di trasporto.

In sostanza, l'amministrazione finanziaria ha avallato la procedura secondo cui per ogni singolo collo viene predisposto un documento di trasporto, dove è indicato come cessionario l'acquirente italiano e, inoltre, è indicato che il collo è trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere, il quale dovrebbe annotare sul documento ora e data di arrivo dei colli.

Contemporaneamente, la società consegna allo spedizioniere un ulteriore documento di trasporto in cui sono riassunti tutti i colli precedentemente inviati, i quali sono oggetto del successivo singolo trasporto all'acquirente da parte dello spedizioniere mediante uno o più pallets. Quest'ultimo deve annotare ora e data di partenza sul documento di trasporto nel momento in cui i beni escono dal deposito per essere consegnati al cliente.

Relativamente alla tempistica con cui deve essere emessa la fattura di vendita nei confronti dell'operatore economico italiano il termine di riferimento è costituito dalla data di partenza dei beni da San Marino.